

Disciplina dell'agriturismo.

Art. 14

(Sanzioni)(1)(2)

1. Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

(3)

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni.

(4)

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 25/2007

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014